

REGOLAMENTO (UE) N. 570/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

prodotto in esame nell'Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Detta registrazione riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.

B. RICHIESTA

- (3) La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura un procedimento e pertanto a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese.

- (4) Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest'ultimo è l'unico produttore del

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

- (5) Relativamente al dumping, alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato un paese senza un'economia di mercato. Poiché non vi sono prove che confermino la produzione del prodotto in esame al di fuori dell'Unione europea e del paese interessato, il denunziante ha stabilito il valore normale per il paese interessato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, adeguando debitamente tale valore, ove necessario, così da includere un margine di profitto ragionevole. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato per il paese esportatore interessato risulta significativo, precisamente in eccesso del 150 %.

- (6) Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (7) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall'apertura dell'inchiesta. Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

- (8) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

